Marca da Bollo 16,00€



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' Assegni 47 DPR dicembre 2000 n° 445)

Il/La sottoscritto/a	JPK uiceilible 2			
nato/a a			il	
Residente del Comune di			(Prov.)	
via		nº		
Consapevole delle sanzioni penali in caso d dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall conseguente decadenza dai benefici eventual	l'art. 495 del (C. P. in caso di iti, sotto la propri	dichiarazioni mendaci e dalla	
IN QUALITA' DI BENEFICIARIO, DELL'ASS	SEGNO Nº			
DI € EMESSO Dal/La Sig/ra				
IN DATA SUL CONTO C	SUL CONTO CORRENTE N°			
IN ESSERE PRESSO BANCA PC	OSTA			
FILIALE DI		IMPAGATO	PER MANCANZA DI FONDI,	
DI AVER RICEVUTO IN DATA	DI PROTESTO	D E PERTANTO D	DI NON AVERE PIU' NULLA	
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e pe dati personali raccolti saranno trattati, anche con s per il quale la presente dichiarazione viene resa.				
Ravenna	_		IL DICHIARANTE	
(Data)		Maggio	renne con capacità di agire	
Io sottoscritto	in q	ualità di funzion	ario incaricato dal Sindaco,	
attesto ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. N°	445/2000, che	e la sottoscrizior	ne della sopra estesa	
dichiarazione è stata apposta in mia pres			·	
Carta d'identità Passaporto			Patente	
n° rilasciato/a il	da			
Ravenna(Data)	Timbro dell'Ufficio		ZIONARIO INCARICATO (Firma e Timbro)	

Sportello per i cittadini Ufficio Anagrafe - Viale Berlinguer n. 68, 48124 Ravenna – email:anagrafecanina@comune.ravenna.it pec: demografici.comune.ravenna@legalmail.it -

Quando si può fare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

- Per dichiarare stati, qualità personali o fatti giuridicamente rilevanti a diretta conoscenza dell'interessato, anche se relativi a terze persone di cui egli abbia diretta conoscenza
- Per attestare che è conforme all'originale la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio, la copia di un documento fiscale, che deve essere obbligatoriamente conservato dal privato.
- Per comprovare, in vista del rilascio dei relativi duplicati, lo smarrimento dei documenti di riconoscimento
 o, comunque, attestanti stati e qualità personali dell'interessato, eccetto i casi in cui la legge preveda
 espressamente la necessità di denunciare il fatto agli organi di polizia.

Presentazione di istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

- Per presentare le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle amministrazioni e ai servizi pubblici, l'autenticità della firma viene assicurata attraverso la firma di fronte al dipendente addetto, oppure attraverso la presentazione o l'invio per fax allegando la fotocopia del documento d'identità della persona che l'ha firmata.
- L'obbligo di autentica della firma, con il pagamento dell'imposta di bollo, rimane necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati, come banche o assicurazioni che hanno la facoltà ma non l'obbligo di accettarle e per le domande di riscossione dei benefici economici (pensioni e contributi), ovvero ratei di pensione maturati e non riscossi (pensionati deceduti), da parte di altre persone. L'autentica della firma può essere fatta presso qualsiasi Comune.
- La delega per la riscossione della pensione ad altra persona è esente da bollo, ma l'autenticità della firma deve essere assicurata attraverso la firma di fronte al dipendente addetto.

Chi può fare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

- i cittadini italiani
- i cittadini dell'Unione Europea
- i cittadini extracomunitari, in possesso del permesso o carta di soggiorno

(non è necessario che siano iscritti in Anagrafe), potranno autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive modificazioni. Art. 8.

- L'art.8.7, lett. f-bis del D.L. 13 maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 (in vigore dal 13 luglio 2011), ha inserito il comma 3-bis all'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386.
- Ai sensi di tale norma l'autenticazione della sottoscrizione della quietanza liberatoria del pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione, può essere ora effettuata anche dal funzionario incaricato dal Sindaco, ai sensi dell'art. 21 c. 2, del D.P.R. 445/2000, in precedenza l'autentica era di competenza esclusiva dei notai.
- L'autentica è rilasciata gratuitamente, ed è soggetta all'imposta di bollo di euro 16,00.
- Nel nostro comune le autentiche sono effettuate presso tutti gli sportelli dell'ufficio anagrafe e circoscrizioni DEL COMUNE DI RAVENNA
- (Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione). 1. Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
- Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.
- La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
- 3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo e' effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 2, del testo unico di cui al dec.to del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
 Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1